

ALLEGATO "A"

alla raccolta n. 28202

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE MARIACARLA SACCONI"

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita a tempo indeterminato come Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE MARIACARLA SACCONI - ONLUS" o anche in via breve "ASSOCIAZIONE CARLA SACCONI - ONLUS" (l'"Associazione").

I contenuti e la struttura dell'Associazione, la cui durata è illimitata, sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione è dotata di struttura democratica ed è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei Regolamenti, e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.

L'Associazione opererà, in particolare, in piena conformità con l'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 3 - Modifiche dello Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea.

#### Articolo 4 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha come obiettivo l'organizzazione di concreti interventi di risposta alle esigenze di donne in difficoltà in quanto vittime di violenza, fornendo, in via di volontariato, servizi di sostegno in un'ottica di genere.

L'Associazione svolgerà - ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997 - attività nei seguenti settori:

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. Assistenza sanitaria;
3. Tutela dei diritti civili;
4. Beneficenza.

In tale quadro l'Associazione offrirà sul territorio servizi di volontariato di primo intervento, in favore delle donne vittime di violenza, quali:

1. Supporto per l'impostazione delle soluzioni dei problemi e delle azioni di tutela, anche di carattere legale;
2. Supporto in materia sanitaria, di lavoro e di Welfare;
3. Supporto e sostegno psicologico.

L'Associazione parteciperà a iniziative finalizzate alla costituzione e alla gestione sul territorio di Centri Antiviolenza

in stretto e costante coordinamento con le Istituzioni competenti e con altre strutture specializzate già operanti soprattutto sul territorio di riferimento.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività direttamente connesse con le attività di cui al terzo comma del presente art.

4) e che consentano il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente art. 4).

L'Associazione opererà nel pieno rispetto del divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al terzo comma del presente articolo 4).

#### Articolo 5 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma in Via San Tommaso D'Aquino n. 40.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici amministrativi e locali destinati all'esercizio dell'attività dell'Associazione; può altresì, in deroga all'articolo 3, trasferire la sede in diversa ubicazione purché nell'ambito dello stesso Comune.

## Titolo II

### Associati

#### Articolo 6 - Associati: tipologie

E' prevista la sola tipologia dell'associato ordinario.

#### Articolo 7 - Associati ordinari: Ammissione

Possono essere associati ordinari dell'Associazione

tutte le persone giuridiche e le persone fisiche maggiorenni che ne condividano e ne accettino finalità e modalità di attuazione. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta attraverso apposito modulo contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica eventualmente rappresentata, il domicilio o la sede.

L'ammissione, come associato ordinario, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8 - Diritti

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione. Gli associati ordinari possono esercitare il diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

#### Articolo 9 - Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro e sono tenuti a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

#### Articolo 10 - Partecipazione alla vita associativa

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Articolo 11 - Esclusione

L'associato che violi il presente statuto o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### Titolo III

#### Organi

#### Articolo 12 - Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

#### Articolo 13 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

#### Articolo 14 - Convocazione

La convocazione è effettuata, tramite lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun associato o tramite e-mail inviata all'indirizzo elettronico comunicato da ciascun associato in sede di adesione all'Associazione, qualora non sia stato successivamente modificato, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto, con preavviso minimo di 10 giorni.

Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

#### Articolo 15 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ordinari ed, in

seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti o rappresentati.

E' espressamente fatto divieto agli associati di esprimere il proprio voto per corrispondenza o mediante delega.

#### Articolo 16 - Votazioni

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In relazione alle votazioni relative alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ogni associato ha a disposizione tanti voti diversi quanti sono i consiglieri eleggibili.

#### Articolo 17 - Verbalizzazioni

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può esser consultato da tutti gli aderenti.

#### Articolo 18 - Funzioni

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per:

- a) modificare eventualmente lo statuto;
- b) eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) esaminare la relazione del Consiglio Direttivo ed approvare i bilanci;
- d) deliberare sugli altri oggetti concernenti l'Associazione e

sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque eletti in sede di atto costitutivo dell'Associazione e, successivamente, dall'Assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati ordinari.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata stabilita in atto costitutivo dell'Associazione e, successivamente, dall'Assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da altro Consigliere.

L'avviso di convocazione viene spedito tramite lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun consigliere o tramite e-mail inviata all'indirizzo elettronico comunicato da ciascun consigliere, con un preavviso di almeno dieci giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita. Su

invito del Consiglio Direttivo possono partecipare ai lavori dello stesso altre persone, anche se non associate, senza diritto di voto.

#### Articolo 20 - Funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;
- delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- stabilisce la quota associativa annuale in conformità all'atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione;
- programma l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più membri (ed in tal caso anche disgiuntamente) determinandone i poteri.

#### Articolo 21 - Decadenza

I Consiglieri si considerano decaduti dal mandato in caso di dimissioni e saranno sostituiti dall'Assemblea.

#### Articolo 22 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto in sede di atto costitutivo



dell'Associazione e, successivamente, dal Consiglio Direttivo (tra i propri membri) nella prima seduta, all'uopo convocata dal componente più anziano di età. La carica di Presidente è gratuita.

Il Presidente dura in carica per un anno ed è rieleggibile.

L'Assemblea può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.

#### Articolo 23 - Funzioni

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- presiede l'Assemblea e convoca il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei libri dell'Associazione;
- coordina l'attività dell'Associazione.

### Titolo IV

#### Risorse economiche

#### Articolo 24 - I beni

L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### Articolo 25 - Contributi

I contributi degli Associati ordinari sono costituiti dalla quota

associativa annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in conformità all'atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione.

La prima quota associativa determinata in atto costitutivo avrà scadenza il 31 dicembre 2016.

#### Articolo 26 - Finanziamento degli associati

L'Associazione potrà acquisire dagli associati versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

#### Articolo 27 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### Articolo 28 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

## Titolo V

### Il bilancio

#### Articolo 29 - Bilancio

Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Il bilancio deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei venti giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

## Titolo VI

### Dipendenti e collaboratori

#### Articolo 30 - Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi.

### Articolo 31 - Collaboratori

L'Associazione può avvalersi dell'opera di prestatori di lavoro autonomo.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

## Titolo VII

### Responsabilità

### Articolo 32 - Responsabilità

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione medesima.

## Titolo VIII

### Disposizioni finali

### Articolo 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle norme speciali in vigore ed in particolare al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato: NICOLO' AMATI Margherita

Firmato: Dr. Ignazio DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)